

APRILE 2004

# DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE  
CARTILLONE - VIGEVANI

## *All'interno:*

- mobbing e risarcimento dei danni
- interposizione
- fumo nel posto di lavoro
- diritto di famiglia
- diritto della locazione
- circolazione stradale
- registrazione marchi
- il codice della privacy
- agire per recuperare un credito

## LA GIUSTIZIA LENTA

I tempi processuali, in qualsiasi sistema, sono ineliminabili, perché occorre sempre consentire che ognuno si possa idoneamente difendere. Ma questa esigenza non giustifica che in Italia una causa debba durare lustri. Ciò avviene perché, ai tempi processuali attivi, si associano lunghi periodi di passiva attesa.

Quali idee per ridurre queste bibliche attese?

- estendere il rito del processo del lavoro a tutti tipi di controversia, perché non vi è causa che non possa essere decisa con questo particolare rito, caratterizzato da immediatezza, concentrazione e oralità. Questo processo in 35 anni ha dato ottima prova di sé.

- dotare ogni giudice di uno staff di collaboratori, che lo affianchino in tutte le attività sollevandolo dagli impegni materiali per renderlo effettivo organo giudicante. I giudici sono pochi. Il loro tempo e le loro energie non possono essere dispersi in attività marginali che possono essere svolte da chiunque. Liberiamo il magistrato dal fardello delle attività inutili, sfruttiamo il suo sapere e le sue co-

noscenze creandogli intorno un efficiente cuscinetto di collaboratori.

- imporre l'uso obbligatorio e massiccio dell'informatizzazione, costringendo magistrati, uffici e avvocati a utilizzare i nuovi sistemi informatici.

Altre proposte potrebbero essere avanzate: si potrebbe pensare ad una commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che, periodicamente, accerti la permanenza dell'idoneità psico-fisica del magistrato, senza controlli politici e gerarchici. Il CSM potrebbe esercitare un controllo di natura disciplinare nei confronti di chi abbia procurato all'Italia condanne davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata dei processi. Nella democrazia ateniese di Pericle non erano infrequenti i processi contro i magistrati che erano venuti meno ai loro doveri procurando danno allo Stato e ai cittadini. Anche nel nostro ordinamento la garanzia dell'autonomia della funzione giurisdizionale non pare incompatibile con un più vigile controllo dell'operato dei giudici da parte dell'organo di autogoverno.

## MOBBING E RISARCIMENTO DEI DANNI

Con la parola *mobbing*, *nel corrente linguaggio nazionale* si indica una forma di terrore psicologico realizzato sul posto di lavoro contro il lavoratore subordinato, da parte dei colleghi o degli amministratori o dirigenti di una azienda. In sostanza il *mobbing* si materializza attraverso una condotta sistematica impropria, estrinsecata attraverso atti, parole, gesti, scritti e ogni altro comportamento simile, capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità ed all'integrità fisica del lavoratore. A titolo esemplificativo, le condotte tipiche *mob-bizzanti* si concretizzano nell'emarginazione del lavoratore (ottenuta dal datore di lavoro attraverso la non comunicazione, palesi atteggiamenti di ostilità, sottili atti di permanente pressione e persecuzione), nelle continue e ingiustificate critiche sull'operato del lavoratore preso di mira, nella richiesta nonché pretesa di risultati impossibili, nella diffusione di pettegolezzi e maldicenze, nel progressivo svuotamento delle mansioni con relativa dequalificazione, oppure attraverso molestie di natura sessuale. Il tutto realizzando una sorta di progressiva escalation persecutoria, che potrebbe condurre a sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali del lavoratore, a cui consegue normalmente l'allontanamento definitivo dall'ambiente di lavoro. Autori del *mobbing* possono essere uno o più colleghi di lavoro, oppure la stessa azienda nella estrinseca-

La responsabilità del datore trova la sua fonte e disciplina negli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, nonché nell'art. 2087 c.c., il quale dispone: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ed infine negli artt. 1175, 1375 c.c., il datore di lavoro è garante della sicurezza sul luogo di lavoro. Le norme richiamate tutelano non solo la sicurezza fisica dei lavoratori, ma anche quella psichica, cosicché grava sul datore di lavoro l'obbligo di adottare ogni misura, oltre a quelle specificamente previste dalla legge, idonea a tutelare l'incolumità e l'integrità psico-fisica del lavoratore. Il *mobbing*, costituendo violazione dell'art. 2087 del codice civile, configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Qualora il dipendente subisca, a causa delle persecuzioni, un danno alla salute, o comunque una lesione della sua sfera morale, il lavoratore potrà pretendere il risarcimento del danno, secondo i canoni tradizionali della materia, assumendo una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. Vi potrebbe essere poi anche una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c. c. In presenza di questa responsabilità si ha diritto anche al risarcimento dei danni morali.

Si consiglia la lettura: "Oltre il conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva".  
di Maria Martello. [www.milanoplus.it/istitutodevalettore.htm](http://www.milanoplus.it/istitutodevalettore.htm)

Perché la domanda di risarcimento da mobbing sia accolta dal giudice, occorre fornire la prova specifica dei fatti lesivi. Il lavoratore deve rigorosamente provare il fatto lesivo, l'esistenza di un danno in concreto e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Occorre fornire la prova della condotta persecutoria, delle vessazioni subite e degli atti perturbanti in genere.

A tal proposito va evidenziato che gli ostacoli che possono incontrarsi in tale percorso probatorio sono numerosi. Infatti, non solo spesso è difficile dare la prova della reale dimensione dei fatti, cioè di come offese o molestie siano state percepite dal lavoratore, ma diventa anche difficile riuscire a dimostrarli, essendovi talvolta totale indisponibilità a testimoniare di molte persone. Nelle piccole aziende e quando i fatti mobbizzanti sono posti in essere dai colleghi di lavoro, diventa difficile per chiunque fornire la prova della ingiustizia subita.

Nella causa avanti il giudice, il lavoratore ha l'onere di individuare ed evidenziare i fatti, in modo tale che, anche quelli che

appaiono se esaminati individualmente innocui e meno offensivi, sommati e ricolligati tra loro assumono invece una carica lesiva e una violenza offensiva, espressione di una azione continuata.

A tal fine sarà necessario dare la prova della reiterazione delle condotte all'interno di un certo arco temporale, in modo da rendere visibile quel filo di Arianna che fa di tanti singoli e separati episodi un'unica vicenda, che può essere configurata come mobbing.

Provati gli atti, i tempi e la cornice entro cui interpretare i singoli episodi, il lavoratore avrà assolto al suo onere della prova, e sarà poi il datore di lavoro, secondo i principi generali, a dover provare che l'evento lesivo dipende da fatti a lui non imputabili ed estranei.

In corso di causa, provati i fatti, il giudice può disporre una consulenza medico-legale diretta a quantificare la inabilità temporanea ed il danno biologico subiti. Nella liquidazione del danno si farà così riferimento ai criteri normalmente seguiti dai vari tribunali. La quantificazione non è cosa certa essendo i criteri adottabili diversi e non univoci.

## **Posta elettronica aziendale e controllo**

La condotta del datore di lavoro che all'insaputa del lavoratore controlla la sua posta elettronica non integra gli estremi del reato di violazione della corrispondenza di cui all'art. 616, comma 1, c.p., poiché il lavoratore non è titolare di un diritto all'utilizzo esclusivo della posta elettronica aziendale e quindi si espone al rischio che altri lavoratori o il datore di lavoro possano lecitamente entrare nella sua casella e leggere i messaggi. Tribunale Milano, 10 maggio 2002.

## INTERPOSIZIONE LECITA E PARITÀ DI TRATTAMENTO PER LE GUARDIE GIURATE

Nell'interpretazione dell'art. 3, comma 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369, il quale sancisce l'obbligo degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva delle aziende appaltanti e che si eseguono nell'interno di queste, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti, l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico, nel senso che l'attività dell'appaltatore debba svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti ove ha sede l'attività produttiva dell'appaltante, bensì nel senso che l'attività dell'appaltatore riguardi un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo.

Cassazione civile sez. lav., 25 ottobre 1990 n. 10329, Cassazione civile sez. lav., 5 aprile 2000, Cassazione civile, sez.lav., 9 febbraio 1985 n. 1083.

Le **guardie giurate**, che sono utilizzate dal datore di lavoro negli appalti presso i Comuni, le banche, gli enti pubblici, le compagnie di assicurazioni o di qualunque altro soggetto, possono rivendicare il medesimo trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese o degli enti appaltanti il servizio. Se il contratto collettivo dell'impresa appaltante è più favorevole di quello dell'appaltatrice, il vantaggio per i lavoratori di quest'ultima impresa è immediato. Per l'impresa appaltante, invece, non cambia sostanzialmente nulla. Questa norma può essere utilizzata anche per scoraggiare l'appalto esterno dei servizi con danno del lavoro dipendente interno.

## IL FUMO E IL POSTO DI LAVORO

La legge tutela i non fumatori. Chi intende fumare non ha assolutamente alcuna norma da poter invocare. Il datore di lavoro deve assicurare che gli ambienti di lavoro non siano insalubri e dannosi per la salute. La tutela delle condizioni di lavoro costituisce, a norma dell'art. 2087 c.c., una delle obbligazioni primarie del datore di lavoro che trova la sua fonte immediata nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza degli obblighi ivi previsti è fonte di responsabilità contrattuale e può essere fatta valere direttamente dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. I fumatori non hanno diritto ad avere la predisposizione di appositi "fumoirs" tecnicamente costruiti e logisticamente dislocati in modo da evitare di trasmettere effetti inquinanti da fumo.

Sull'argomento vi sono state diverse pronunce dei tribunali, ma i principi concordemente affermati sono quelli riportati. Sul luogo di lavoro occorre introdurre un generale divieto di fumo, con dei cartelli appositi. Il datore di lavoro deve tutelare la salute del lavoratore anche contro la sua volontà

## CONTRATTO COLLETTIVO DEI GRAFICI E DELL'EDITORIA

Fino al 1992 i lavoratori del settore grafico ed editoria hanno diritto all'incidenza dei compensi del lavoro straordinario sul trattamento di fine rapporto perché lo prevede il contratto collettivo. Lo svolgimento del lavoro straordinario però deve essere stato svolto con continuità. Se i compensi percepiti sono di elevata entità è evidente che anche il tfr subisce la relativa e proporzionale fluttuazione in aumento

## DIRITTO DI FAMIGLIA

### MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE E SEPARAZIONE DEI CONIUGI

L'art. 147 del codice civile dispone che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."

In esecuzione dell'applicazione di quest'articolo, la giurisprudenza ha sempre affermato che "L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta".

Questi principi si applicano sia nel caso di pronuncia della semplice separazione personale dei coniugi che in sede di divorzio.

### PROPRIETÀ ESCLUSIVA

Il sistema delineato dal diritto di famiglia non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario alcun potere sulla proprietà esclusiva dell'altro coniuge, né gli conferisce il potere di impedirgli il compimento di atti di disposizione che non condivide (Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5420).

### BENI PERSONALI E MATRIMONIO

I beni acquisiti prima del matrimonio sono beni personali di ogni singolo coniuge. Con il matrimonio non si perde alcuna proprietà.

In caso di separazione personale dei coniugi i singoli beni continuano ad essere attribuiti all'effettivo proprietario. Il diritto di proprietà sulla casa però subisce una forma di limitazione nel caso che nascano dei figli. L'art. 155 del codice civile prevede infatti che la casa coniugale deve essere attribuita preferibilmente al genitore affidatario dei figli minori. Questa norma si applica anche nel caso in cui la casa coniugale sia di proprietà dell'altro genitore. Capita così spesso che uno dei genitori abbia la momentanea sottrazione della casa di sua esclusiva proprietà a beneficio dell'altro coniuge che deve accudire il figlio.

#### Per meglio comunicare

Per le consultazioni o informazioni che non richiedano una particolare attività di studio e approfondimento, vi suggeriamo di utilizzare la posta elettronica (nostro indirizzo: [cartbiagio@tiscali.it](mailto:cartbiagio@tiscali.it)) perché in questo modo otterrete risposte veloci, senza inutile perdita di tempo. I nuovi strumenti informatici offrono grande possibilità di comunicazione, occorre sfruttarli. Il computer nella comunicazione è uno strumento veramente eccezionale.

## DIRITTO DI LOCAZIONE

### LOCAZIONE E INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL' AVVIAMENTO COMMERCIALE

La materia è disciplinata dall'art. 34 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

“Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, al conduttore è dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche”.

L'indennità è dovuta al conduttore uscente, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la effettiva perdita e il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio. (Cas. n. 6876/2003)

### PRESCRIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI

Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 l. 392/78 si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 l. 22 dicembre 1973 n. 841 (Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1291).

### INCENDIO DELLA COSA LOCATA

Il conduttore è tenuto a risarcire il locatore di beni mobili e immobili dei danni arrecati dall'incendio alla cosa locata, ai sensi dell'art. 1588, comma 1 c.c., a meno che provi che il fatto sia avvenuto per causa a lui non imputabile; il risarcimento dovuto comprende anche i canoni di locazione, fino alla scadenza del contratto originariamente pattuita dalle parti. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799.

### DURATA DEL CONTRATTO

La stipulazione di un contratto di locazione di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, soggetto alle disposizioni dell'art. 27 l. 27 luglio 1978 n. 392, per una durata inferiore al termine minimo di legge non determina la nullità di tutto il contratto, ma solo l'invalidità della clausola derogativa e, di conseguenza, l'automatica eterointegrazione del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 1419 c.c., con l'applicazione della durata minima prevista dalla norma. Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha, nel caso, escluso che la clausola contrattuale prevedente il rinnovo della locazione "di anno in anno" anziché "di sei anni in sei anni" comporti la nullità dell'intero contratto, per il resto conforme al dettato normativo. (Cassazione civile,

## CIRCOLAZIONE STRADALE

### **E' LA SOCIETÀ AUTOSTRADALE CHE DEVE PROVARE L'ASSENZA DI COLPA A SUO CARICO E NON L'UTENTE**

Il fatto: un automobilista percorre l'autostrada, in ora notturna e senza illuminazione, quando urta contro un blocco di piastrelle che, abbandonati sulla carreggiata, ostruiscono la sua corsia di marcia procurandogli urto e danni.

Si discute se la società che gestisce l'autostrada sia responsabile dei danni subiti dall'automobilista per non aver provveduto a mantenere la carreggiata sgombra da ogni ostacolo e su chi abbia eventualmente l'onere di fornire la relativa prova di questa colpa. La corte di appello di Milano, confermando una sentenza del tribunale, ha affermato che la responsabilità della società che gestisce l'autostrada, in conseguenza del pagamento del pedaggio autostradale, oltre che di natura extracontrattuale, è anche di natura contrattuale e che, pertanto, l'onere di dare la prova che la presenza del materiale sulla carreggiata non è dovuta a colpa della società ricade interamente su di essa.

L'onere probatorio non può essere posto a carico dell'automobilista perché si tratterebbe di un prova diabolica, oltremodo difficile da fornire.

La società autostradale, invece, avendo il costante controllo della rete autostradale, anche attraverso i suoi monitor di controllo, è il soggetto che con facilità e immediatezza è in condizioni di poter provare che l'incidente è avvenuto senza sua colpa. La responsabilità della società autostradale è inoltre rinvenibile nella previsione di cui all'art. 2051 Cod. Civ. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").

### **INCROCIO E PRECEDENZA**

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. Ciò non è altro che l'applicazione particolare del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo previsto dall'art. 102 cod. strada abrogato (ed, attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3, 145, comma 1, del nuovo cod. strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2000, n. 8744.

### **CASCO E CINTURE DI SICUREZZA**

La violazione da parte del danneggiato della norma che impone l'uso del casco protettivo non è di per sè sufficiente a determinare una diminuzione del risarcimento dovuto, essendo invece necessario che tale violazione abbia inciso causalmente sulle lesioni prodotte (nella fattispecie riguardanti gli arti inferiori). *Tribunale Roma, 17 giugno 1997.*

## VADEMECUM PER REGISTRARE UN MARCHIO

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Registrare un marchio d'impresa per l'Italia è un'operazione semplice e tutto sommato poco costosa.

È sufficiente presentare una domanda agli Uffici provinciali dell'Industria, situati presso le Camere di Commercio, oppure inviarla a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, allegando la dichiarazione di protezione, un cartoncino formato 8x23 cm., contenente l'elenco dei prodotti o servizi da proteggere e l'esemplare del marchio, 8 etichette a colori o in bianco e nero del marchio, nonché l'attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa.

Le tasse sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità del

marchio. I costi sono di circa 75 Euro per una classe e di 25 Euro per ogni classe aggiunta. Dopo dieci anni il marchio deve essere rinnovato, pagando le relative tasse entro i dodici mesi precedenti la scadenza o entro i sei mesi successivi.

Più complesso è assicurarsi di aver registrato un marchio valido. Avere un marchio nullo non solo non consente di difendere effettivamente il proprio prodotto o servizio, ma espone il titolare al rischio di azioni da parte dei concorrenti. I requisiti per poter validamente registrare un marchio sono:

- la novità, ossia l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segni uguali o simili e di marchi confondibili depositati in precedenza da terzi e ancora validi, se pure non usati;
- la capacità distintiva, ossia la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri, grazie a caratteristiche originali che rendono il marchio riconoscibile;
- la liceità, ossia la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Per verificare l'effettiva validità di un marchio, è essenziale prima della registrazione consultare un esperto della materia e compiere apposite ricerche di anteriorità che permettano di stabilire se un marchio identico o simile, per prodotti uguali o simili, non sia già validamente registrato o posseduto da altri. Tali ricerche non devono limitarsi ai marchi italiani, ma devono considerare anche i marchi internazionali e

comunitari. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, infatti, non esegue alcun esame di novità sulle domande di registrazione concernenti il nostro paese, di conseguenza la concessione della registrazione non esclude il rischio di conflitti.

Una volta registrato, il marchio deve essere utilizzato e difeso con particolare attenzione. E' importante, per tutelare i diritti esclusivi sui propri marchi, sorvegliare con le opportune

modalità che possibili concorrenti non registrino marchi identici o simili. È altresì necessario controllare che altri non utilizzino segni identici o simili al proprio marchio come ditta, insegna, marchio di fatto, domain name, etc. Senza questa continua attività, si corre il serio rischio di avere sul mercato parassiti che sfruttano indebitamente l'immagine dell'impresa e i suoi sforzi per far conoscere i propri prodotti al consumatore.

## **Sezioni specializzate per il diritto industriale**

Il lungo e contrastato processo di revisione del concreto funzionamento della giustizia in Italia registra ogni tanto qualche passo in avanti. Una "buona riforma" è l'istituzione, con il Decreto Legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Esso attribuisce a tali sezioni le competenze sulle controversie relative a marchi nazionali e comunitari, brevetti, disegni, modelli, diritto d'autore e concorrenza nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. Le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003, resteranno assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente. Il decreto prende atto dell'estrema specializzazione del "diritto industriale": da decenni questo ramo del diritto è praticato da un numero ristretto di avvocati, attenti alle peculiarità e alle continue novità della materia. Ora si specializzano anche i giudici e si concentrano le cause in quelle poche sedi dove le controversie sono numerose. Ciò dovrebbe garantire maggior competenza, maggior uniformità di giudizio e soprattutto una più intensa tutela di quei diritti che in una società moderna consentono alle imprese di espandersi e di competere sul mercato internazionale.

## IL SECONDO TEMPO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY: IL CODICE

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che sostituisce la legge “madre” sulla protezione dei dati, la n. 675 del 1996. Il legislatore ha perseguito l’obiettivo di riunire in modo organico in un testo unico le disposizioni relative alla privacy. Il Codice rappresenta anche il tentativo di mettere definitivamente fine alla fase “burocratica” della protezione della privacy e di passare ad un sistema di garanzia della sfera privata dei cittadini più moderno.

Il Codice è diviso in tre parti: la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.

Tra le molte novità si segnala, per quanto concerne il mondo del lavoro, l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed

il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei *curricula*.

Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza, con la riaffermazione di quanto sancito dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).

Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Per i trattamenti dei dati personali in ambito giudiziario, si prevede che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di minori.

Il Codice innova anche nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.

Un’ultima nota riguarda un fastidio quotidiano, lo spamming: la legge ora prevede che l’invio di messaggi attraverso sistemi automatizzati (*Sms*, *Mms*, fax, posta elettronica) necessiti del consenso degli interessati e attribuisce agli utenti il diritto di essere informato della possibilità di opporsi a “messaggi indesiderati”.

**Per approfondire la materia:**

[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

[www.privacy.it](http://www.privacy.it)

[www.dirittodellainformazione.it](http://www.dirittodellainformazione.it)

## COME SI AGISCE PER RECUPERARE UN CREDITO

Chi vanta un credito che il debitore non soddisfa deve procedere chiedendo al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo se del credito ha la prova scritta. Per chi esercita una impresa costituisce prova scritta la fattura regolarmente registrata. Con la fattura e su richiesta dell'interessato, il giudice emette un decreto col quale giunge il pagamento entro 40 giorni con l'aggiunta delle spese. Se entro questo termine il debitore non propone opposizione, al decreto ingiuntivo si appone la formula esecutiva e si può procedere così alla notificazione dell'atto di precetto, col quale si intima all'obbligato il pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notificazione. Nel caso di perdurante inadempimento, si deve chiedere all'ufficiale giudiziario del posto il pignoramento dei mobili o degli immobili o dei crediti che il debitore risulti vantare nei confronti di terzi. Se il pignoramento è positivo, occorre chiedere al giudice, entro 90 giorni, che sia disposta la vendita dei beni pignorati da eseguirsi con l'asta pubblica.

Realizzata la vendita dei beni pignorati, il creditore chiederà al giudice l'assegnazione del ricavato e la liquidazione di tutte le spese sopportate per la procedura.

Le attività richiedono tempo ed espletamento di una pluralità di adempimenti con costi che il creditore deve anticipare. La speranza di soddisfazione è che il debitore sia persona in ogni caso solvente ed abbia ad odio il danno alla sua immagine personale e commerciale. Come soluzione estrema rimane l'istanza di fallimento se il debitore esercita attività imprenditoriale.

## INFORMATICA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

Il 2004 ha portato la novità informatica anche nel vecchio palazzo di giustizia milanese. Gli avvocati, tramite Internet e smart card, possono adesso accedere via Internet ai dati delle cause, evitando così di recarsi personalmente negli uffici e di affollare cancellerie e sportelli.

I dati consultabili per il momento sono limitati alle cause ordinarie del tribunale. In rete non sono stati ancora inseriti i dati della sezione lavoro, del giudice di Pace, delle corti di Appello e delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Considerato lo stato generale della pubblica amministrazione, è in ogni caso un buon risultato che merita plauso e incoraggiamento. L'esperimento è positivo. C'è da augurarsi che sia portato a completamento nel più breve tempo. La pubblica amministrazione per rinnovarsi e fornire servizi efficienti non ha alternativa: deve informatizzare i suoi servizi e trasformare e riqualificare il pubblico impiego. Il successo va ascritto all'impegno dell'ordine degli avvocati di Milano e al suo presidente che vi ha creduto e vi ha dedicato impegno e profusa intelligenza.

Occorre adesso costringerli ad andare avanti inserendo tutti gli altri dati e i tribunali dell'intero distretto della corte di appello di Milano (Monza, Pavia, Busto Arsizio, Cassano d'Adda, Desio, Vigevano, Sondrio, Varese, Lecco etc). Senza questo completamento l'opera resta a metà ed i benefici limitati, senza ragione.

Nel primo numero del De Legibus abbiamo espresso perplessità sull'idoneità della nuova struttura della sezione lavoro, trasferita dal palazzo di giustizia in via Pace. Puntualmente, dopo soli due mesi, si è bruciato l'impianto dell'aria condizionata. L'attività giudiziaria è stata sospesa per alcuni giorni.

## STUDIO PROFESSIONALE E INFORMATICA

### Studio Legale Avvocati Biagio Cartillone Giorgio Enea Vigevani

Via E. Besana 9  
20122 Milano  
Italy

TEL.  
(339) 025457942  
(339) 025457952  
FAX  
(339) 0254118473  
(339) 025466564

[www.biagiocartillone.com](http://www.biagiocartillone.com)

**Ideazione e realizzazione:**  
Prof. Giulio Enea Vigevani  
Dott. Beatrice Boschi Vigevani

**Hanno collaborato:**  
Dott. Angela Iascone  
Dott. Silvia Guagnano  
Dott. Caterina Mele

E-Mail  
[cartbiagio@tiscali.it](mailto:cartbiagio@tiscali.it)  
[givige@tin.it](mailto:givige@tin.it)

*Potete ricevere il De  
Legibus per e-mail  
inviandoci il vostro indirizzo*

Segreteria:  
Oriana Cartillone  
Gabiella Costanzo  
Lucia Ferrato

Stampato in proprio

Il nostro studio ormai da tempo si è informatizzato e dispone:

- di un efficiente e aggiornato sistema informatico per la gestione di tutta l'attività professionale. Questo sistema consente la tempestiva informazione sullo stato delle controversie e sulle attività espletate e da espletare senza inutile e fastidiosa perdita di tempo per il cliente e i collaboratori dello studio;

- della possibilità, tramite Internet, di trasmettere atti, documenti, informazioni e aggiornamenti;

- del collegamento informatico con il palazzo di giustizia per la consultazione dei dati delle cause pendenti e dello stato delle procedure;

- di una ricca e completa banca dati, con la giurisprudenza di tutte le corti e con la legislazione europea, nazionale e regionale;

- della possibilità, a breve, per il cliente di consultare, via Internet, la propria posizione accedendo attraverso il sito dello studio e con una password personale e segreta ad un programma che consente la consultazione dei dati delle singole posizioni.

Utilizzando per le comunicazioni la posta elettronica si ottengono risposte tempestive, poiché il computer è sempre aperto per il loro ricevimento.

L'informatica è la vera ed unica rivoluzione del lavoro intellettuale e professionale.